

Statuto
dell'UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI APS
Comitato Regionale della Lombardia

Art.1 - Costituzione e denominazione

E' costituito il Comitato regionale della Lombardia dell'Unione Nazionale Consumatori APS con sede in Milano Corso Lodi 8

L'associazione userà la denominazione **"Unione Nazionale Consumatori APS- Comitato regionale della Lombardia"** (di seguito denominata Unione) nei rapporti con i terzi ed in qualsiasi comunicazione anche interna all'Unione Nazionale Consumatori APS.

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, delibera il trasferimento della sede legale.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Milano non comporta la modifica dello Statuto.

Art. 2 - Oggetto, finalità, attività

L'unione è una associazione di utilità a promozione sociale senza scopo di lucro apartitica e con struttura democratica che persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati, loro familiari o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati. Coordina e promuove l'attività dell'Associazione nell'ambito della Regione Lombardia.

Si fa interprete presso le Istituzioni regionali delle proposte e delle istanze dei Comitati territoriali e Delegazioni locali, singolarmente o nel loro complesso.

Ai sensi dell'art. 5, lett. w), D.Lgs.117 del 3 luglio 2017 (Codice Terzo Settore di seguito "CTS"), il suo scopo esclusivo è la promozione e la tutela dei consumatori e degli utenti.

Per tutela dei consumatori, si intende:

- rappresentare e tutelare, sia individualmente che collettivamente, gli interessi di tutti i cittadini indistintamente, intesi come consumatori e utenti di servizi pubblici e privati, in quanto soggetti svantaggiati per la posizione di debolezza negoziale e per l'asimmetria informativa che pagano nei confronti dei professionisti e del mercato;
- rappresentare e tutelare gli interessi dei cittadini nei rapporti con i fornitori di beni e servizi pubblici e privati, con particolare riguardo ai servizi di telecomunicazione, radiotelevisivi, assicurativi, bancari, finanziari, energetici e sicurezza stradale;
- realizzare le condizioni perché siano resi effettivi i diritti fondamentali riconosciuti dal Codice del consumo, attuando la tutela nei confronti di soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche per eliminare le distorsioni del mercato compresi i servizi sanitari e farmaceutici, i trasporti, le telecomunicazioni, i servizi turistici e la contraffazione dei prodotti;
- tutelare il diritto alla trasparenza, al buon andamento delle pubbliche amministrazioni contrastando, anche in sede giudiziale, abusi, corruzione e reati, contro la P.A. e gli utenti, che turbano le regole della concorrenza, della trasparenza e dell'imparzialità;
- tutelare i consumatori, utenti e risparmiatori che hanno investito nei mercati finanziari, bancari o assicurativi;

- informare, educare, istruire ed indirizzare i consumatori con ogni possibile mezzo e con appositi servizi di informazione, consulenza e assistenza;
- promuovere manifestazioni ed iniziative -come convegni, incontri, seminari e corsi, anche scolastici ed universitari- di informazione, di educazione e di orientamento e utilizzare spazi giornalistici e tempi d'antenna radiotelevisivi affinché gli stessi consumatori conoscano le necessità e l'influenza di un loro comportamento più razionale e più solidale, siano messi a conoscenza dei prezzi e delle qualità dei prodotti e dei servizi disponibili sul mercato, così da non essere vittime di abusi, speculazioni e frodi;
- promuovere la valorizzazione dei prodotti contraddistinti dalle denominazioni DOP, DOC, DOP, IGT, IGP, STG ed ogni altra denominazione, marchio o segno distintivo nazionale o europeo, e garantire una informazione corretta ai cittadini sulla qualità e la sicurezza degli alimenti del nostro Paese, come peraltro previsto dal "Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori" e, in particolare, sulle modalità con cui controllare le etichette degli alimenti, i criteri da seguire negli acquisti e come "gestire" il cibo anche al fine di evitare gli sprechi. Vigilare sulla responsabilità socio-solidale, tutelando i consumatori in caso di abusi;
- promuovere e realizzare appositi corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione, orientati secondo l'esigenza di interesse pubblico alla oggettiva tutela dei consumatori;
- contribuire a riequilibrare la posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore e a rimuovere le remore poste alla libera concorrenza;
- promuovere, con ogni altra organizzazione pubblica o privata, e incoraggiare ogni iniziativa il cui scopo risulti effettivamente quello di tutelare i consumatori, di informarli e di elevarne il livello qualitativo di vita;
- promuovere il rispetto del territorio e delle risorse naturali e le iniziative di educazione ecologica e ambientale, vigilando sulla tutela dell'ambiente e dei beni storico-archeologici e paesaggistici, nonché sulla sicurezza e la salute dei cittadini;
- utilizzare, nell'interesse dei consumatori, tutti gli strumenti costituzionali per il perseguimento degli scopi statutari, ivi compreso il ricorso all'autorità giudiziaria e amministrativa sia con azioni individuali che collettive;
- contribuire all'adozione delle Carte dei servizi pubblici e privati, vigilando sulla loro violazione, per garantirne lo standard di qualità;
- editare e promuovere pubblicazioni e mezzi multimediali, anche periodici, sui problemi del consumo e dei consumatori o riguardanti l'attività sociale;
- corrispondere o stipulare accordi con altre organizzazioni italiane, estere o internazionali la cui collaborazione possa risultare utile al conseguimento degli scopi sociali;
- organizzare ed impiegare risorse umane in rapporto al servizio civile universale, essendoci corrispondenza tra le finalità previste dalla normativa vigente in materia ed i fini istituzionali dell'Unione che, pertanto, dotata di "assenza di scopo di lucro e capacità organizzativa e possibilità di impiego", potrà sottoscrivere la "Carta di impegno etico del servizio civile universale"; l'intero sistema dell'Unione, sia a livello centrale che periferico, partecipa alla cultura del servizio civile universale, senza interpretazioni particolari, riduttive o devianti, per la realizzazione e gestione, sia a livello nazionale che regionale, dei progetti, del reclutamento del personale, della selezione, della cura dei volontari e della loro formazione.
- agire in giudizio dinanzi agli organismi internazionali e/o dinanzi all'autorità giudiziaria, civile, amministrativa e/o penale, anche a mezzo costituzione di parte civile, azioni

collettive e di classe, per tutelare i cittadini consumatori ed utenti in tutte le materie elencate nel presente articolo.

L'Unione potrà, altresì, agire in giudizio – o dinanzi ad organismi arbitrali o di mediazione – a tutela del proprio diritto a non vedere in alcun modo limitata la propria attività di tutela e perseguimento degli scopi sociali ad opera di condotte che, ponendosi in contrasto con le regole di correttezza e trasparenza dei mercati, danneggino l'immagine dell'Unione quale soggetto istituzionalmente deputato al controllo e all'attuazione delle suddette regole di correttezza e trasparenza.

L'Unione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Unione può esercitare, a norma dell'art. 6, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto Ministeriale.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neanche dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, comma 4, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS).

Art. 3 – Soci

I soci si distinguono in “fondatori”, “sostenitori”, “ordinari” e “aderenti”.

Sono “fondatori” coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; “sostenitori” coloro che versano una quota superiore a quella ordinaria; “ordinari” coloro che versano la quota ordinaria; “aderenti” coloro che versano una quota ridotta rispetto a quella ordinaria.

Ogni socio in regola con il versamento della quota associativa partecipa alla vita sociale senza vincoli di temporaneità; ha diritto di voto, dopo tre mesi dall'inserimento nel libro soci, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina delle cariche sociali; ha diritto di elettorato attivo e passivo. Se l'iscritto è una persona giuridica o un altro organismo associativo, partecipa alla vita sociale tramite un proprio delegato. Usufruisce dell'attività di informazione per il periodo di validità della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il socio è tenuto all'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti.

Art. 4 - Iscrizione

L'iscrizione avviene con la compilazione dell'apposito modulo presso una sede operante nel territorio che riporta la quota associativa versata ovvero con il versamento della quota associativa effettuato a distanza ed implica l'accettazione di tutte le norme dello Statuto e della eventuale regolamentazione interna emanata, senza alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura.

In assenza di comunicazione scritta contraria entro trenta giorni l'iscrizione si considera accolta.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per mancato pagamento della quota associativa
- per recesso da effettuarsi con lettera raccomandata o pec. Il recesso avrà decorrenza immediata, comunque senza restituzione, neppure parziale, della quota associativa versata
- per esclusione, qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, tra cui assumono particolare importanza i comportamenti non improntati alla trasparenza e correttezza nella gestione e contrari agli interessi dei consumatori ed a quelli dell'Associazione, oltre all'inosservanza delle norme di legge, statutarie, regolamentari.

Sull'esclusione delibera il Consiglio Direttivo. Contro la deliberazione di esclusione è ammesso il reclamo all'Assemblea ordinaria da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione. L'iscritto che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Unione perde ogni diritto sul fondo sociale. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili.

Art. 5 - Organi

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed inseriti nel libro soci da almeno 3 mesi all'atto della convocazione. Gli iscritti hanno diritto di consultazione dei libri sociali, trascorsi almeno sei mesi dalla loro iscrizione, previa domanda scritta e motivata da rivolgere al Coordinatore.

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo, il Coordinatore ed il Segretario che durano in carica per cinque anni e possono essere rieletti

Il rinnovo degli organi deve avvenire entro i sei mesi antecedenti l'Assemblea ordinaria che rinnova le cariche nazionali, contestualmente al rinnovo delle cariche presso le strutture locali della Regione.

I dirigenti degli organi del Comitato regionale sono vincolati al rispetto del presente Statuto, e dei Regolamenti e protocolli emanati

Le riunioni di tutti gli organi collegiali, ove non diversamente indicato sono valide in prima convocazione, se presenti il 50% più uno dei componenti e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.

Le cariche sociali sono per principio soltanto onorifiche e non prevedono compenso.

Tutte le cariche sociali sono rinnovabili.

Art. 6 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' costituita dai tutti i soci inseriti nel libro soci da almeno tre mesi all'atto della convocazione.

L'Assemblea dei Soci, convocata dal Coordinatore con comunicazione scritta ai soci o mediante affissione della convocazione presso i locali della sede dell'Associazione almeno 30 giorni prima della data dell'adunanza, si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ovvero del rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente; inoltre, si riunisce in via straordinaria ogni qual volta sia ritenuto necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti. In quest'ultimo caso la convocazione deve essere motivata. Ogni associato ha diritto di voto e non può avere più di 5 deleghe.

L'Assemblea ha il compito di:

- eleggere il Consiglio Direttivo
- eleggere il Coordinatore
- eleggere il Segretario
- revocare i componenti degli organi sociali
- approvare il bilancio
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto
- deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- approvare gli indirizzi generali dell'attività
- deliberare sull'esclusione degli associati
- approva i regolamenti interni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Lo Statuto può essere modificato in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea ed in seconda convocazione con il voto dei tre quinti dei presenti. Per la deliberazione di scioglimento occorre la maggioranza dei due terzi.

La deliberazione di scioglimento dell'Unione è valida, in seconda convocazione- da tenersi almeno 30 giorni dopo – a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti, previa riconvocazione degli assenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 7 - Consiglio direttivo

L'organo di gestione dell'Associazione è il Consiglio direttivo che è costituito dai membri eletti dall'assemblea dei soci.

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Coordinatore.

Partecipano al Consiglio Direttivo i rappresentanti dei Comitati e delegazioni locali dell'Unione nella Regione.

Il Consiglio direttivo collabora con il Coordinatore ed il Segretario, eletti dall'Assemblea dei Soci, con precisi compiti e funzioni di seguito dettagliati, per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Coordinatore o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. Esso può inoltre riunirsi su convocazione del Segretario per impedimento del Coordinatore.

L'avviso di convocazione della riunione ordinaria e/o straordinaria del Consiglio direttivo deve essere invitato per iscritto ai Consiglieri almeno 15 giorni prima della riunione con l'indicazione di luogo, data, ora e ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e propone le linee e le priorità programmatiche dell'Associazione assumendo tutte le iniziative per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Predisporre annualmente il bilancio (relativo al trascorso esercizio finanziario di riferimento che coincide con l'anno civile e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno), il rendiconto e la relazione annuale dell'attività svolta ovvero il rendiconto per cassa in conformità alle normative vigenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea prima del successivo inoltrare alla Segreteria della Sede nazionale dell'Unione, ai soli fini informativi e statistici; inoltre, predisporre il bilancio sociale e la relazione di missione (ove prevista), in conformità alle corrispondenti previsioni normative regionali di competenza.

Predisporre i regolamenti interni. Delibera l'esclusione degli iscritti; delibera di agire e/o resistere in giudizio- o dinanzi a organismi arbitrali o di mediazione - e ratifica tali iniziative qualora adottate dal Coordinatore. Predisporre ogni atto necessario e opportuno per le assemblee straordinarie, comprese le proposte di modifica statutaria. Delibera su ogni altra materia che non sia specificatamente di competenza di altri organi dell'Associazione.

Le delibere del Consiglio direttivo si considerano valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio direttivo, inoltre:

- determina gli indirizzi generali dell'attività del Comitato regionale sulla base delle direttive approvate dall'Assemblea;
- definisce le eventuali deleghe da assegnare al Coordinatore ed al Segretario eletti dall'Assemblea dei Soci e ad altri componenti del Consiglio direttivo;
- approva l'attività svolta;
- riceve, per conoscenza, eventuali progetti proposti attuati dalle strutture locali nell'ambito della competenza territoriale;
- riceve dai Comitati locali di propria competenza territoriale, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione ed il rendiconto annuale ai soli fini informativi e statistici.
- nomina, in occasione del rinnovo quinquennale delle cariche nazionali, il proprio rappresentante regionale nel Comitato Territoriale

- ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Coordinatore.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare nel verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal verbalizzante e trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Coordinatore e Segretario

Il Coordinatore ed il Segretario vengono eletti dall'Assemblea dei Soci, durano in carica, al massimo, per cinque anni e possono essere rieletti.

Il Coordinatore rappresenta l'associazione a tutti gli effetti di legge e ne ha la rappresentanza legale. Egli può delegare il Segretario a sostituirlo. Cura la predisposizione della relazione annuale dell'attività svolta, provvedendo a trasmetterne copia alla Segreteria della Sede nazionale dell'Unione; convoca le riunioni del Consiglio direttivo formulando l'ordine del giorno. Sovrintende alla registrazione dei conti. Adempie tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto quando non siano di competenza di altri organi. Ha il compito di firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi. Cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Esercita in caso di urgenza i poteri del Consiglio direttivo con deliberazioni che dovranno essere ratificate nella successiva riunione. In caso di sua assenza o impedimento tutte le funzioni sono svolte dal Segretario.

Il Coordinatore inoltre si occupa di:

- mantenere i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private nella Regione, rappresentando la struttura regionale dell'Unione.
- presentare e sostenere presso gli organi regionali i progetti collettivi curandone poi l'attuazione;
- coinvolgere i componenti del Consiglio direttivo nella formulazione dei pareri e di consulenze richiesti dalle Istituzioni e dalle Amministrazioni pubbliche;
- predisporre il rinnovo delle cariche in scadenza, raccogliendo le candidature, curando la fase elettorale e convocando l'Assemblea dei Soci;

Il Segretario svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Coordinatore che sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 9 Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli Associati, anche se del caso nella sua forma digitale
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in maniera non occasionale

Gli Associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 10 - Attività finanziaria e clausola compromissoria

La gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione è completamente autonoma ed i relativi atti ricadono nella esclusiva responsabilità del Coordinatore regionale e non comportano responsabilità fiscale, civile e penale per la Sede nazionale dell'Unione. Parimenti gli atti relativi ai comitati e delegazioni territoriali (avendo anch'essi gestione amministrativa e finanziaria completamente autonoma dal Comitato Regionale) non comportano responsabilità fiscale, civile e penale per il Comitato Regionale.

Annualmente verrà redatto il rendiconto per cassa e, laddove previsto, il bilancio sociale e quant'altro richiesto dalle previsioni normative regionali di competenza.

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e a norma degli artt. 36 e 37 del Codice civile, è esclusa qualsiasi distribuzione di entrate o ripartizione del fondo sociale tra gli iscritti nella Regione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità statutarie e, in caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 CTS, ad un Ente del Terzo Settore, designato dal Consiglio direttivo o dall'Autorità governativa, che abbia scopi affini all'Unione salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ogni e qualsiasi controversia che potrà insorgere nell'ambito dell'attività sociale del Comitato regionale, ed in particolare quelle concernenti i rapporti tra lo stesso e/o i suoi dirigenti e/o la struttura nazionale, sarà rimessa al giudizio esclusivo e vincolante del Collegio dei Probiviri dell'Unione.

Art. 11 - Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo si applicheranno e produrranno effetto nel momento in cui il medesimo Registro sarà istituito e l'Associazione vi verrà iscritta

25 maggio 2021